



Repubblica Italiana

COMUNE DI TRIBIANO – CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Scrittura privata autenticata in modalità elettronica

n. 378 di Repertorio

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO – CONTRATTO SPECIFICO PER LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILO NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA. LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1****PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - [M4C1I1.1]**

- **Obiettivo T2/2023:** aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023
- **Obiettivo T4/2025:** creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi dell'educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) entro il 31 dicembre 2025

C.I.G.: A017D06F03 – CUP DELL'INTERVENTO: J85E22000090006

L'anno duemilaventiquattro questo giorno 8 (otto) del mese di febbraio, presso l'ufficio di segreteria

TRA

COMUNE DI TRIBIANO con sede in Piazza Giovanni Paolo II, s.n.c. codice fiscale 84503590154 e Partita IVA 03415940968 in persona del **Geom. Alessandro Frascini**, nato a Lodi (LO) il 31/05/1979 e domiciliato per la carica in Tribiano, Piazza Giovanni Paolo II, s.n.c., il quale interviene e stipula nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Servizi Demografici del Comune di Tribiano, nel cui nome ed interesse agisce, in virtù dell'atto del Sindaco del Comune di Tribiano n.18 del 22/12/2023 e rettificato con decreto sindacale n. 1 del 12/01/2024 (in seguito, **"Soggetto Attuatore"**);

LE.IL COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Partinico (PA) Corso dei Mille n.253, Codice fiscale e Partita IVA 06211420820, iscritta al n. PA-326395 del Registro Imprese di Palermo ed Enna in persona del **Geom. Baucina Pietro** nato a Partinico (PA) il 19/11/1977 e domiciliato per la carica in Partinico (PA) Corso dei Mille n.253, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della LE.IL COSTRUZIONI S.r.l.(in seguito, **"Appaltatore"**);

LE PARTI PREMETTONO CHE

- a) Il **"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"** (di seguito, **"Piano"**) è inserito, quale Investimento 1.1 (di seguito, **"Investimento"**), all'interno della Missione 4: **"Istruzione e ricerca"** - Componente 1: **"Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"** - Ambito di intervento 1: **"Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione"** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito,



“PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

- b) il Piano mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione degli spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale;
- c) l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi;
- d) con decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 4: *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1: *“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”*, Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, e sono state definite, altresì, le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;
- e) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l’Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, destinato a Comuni ed Unioni di Comuni, e finalizzato alla presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da adibire ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;
- f) all’esito di tale Avviso pubblico sono stati emessi i Decreti Direttoriali dell’8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, e da ultimo, il Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2022, n. 110, con cui sono state approvate le graduatorie degli interventi ammessi in via definitiva a finanziamento;
- g) con decreto interdipartimentale del 2 agosto 2021, n. 94222, sono stati inclusi nel PNRR, tra i “progetti in essere”, i progetti finanziati nell’ambito dell’ulteriore procedura selettiva già avviata con Avviso pubblico del 22 marzo 2021, approvato con decreto n. 37719, di pari data, del Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell’Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, volto, più precisamente, alla presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all’articolo 1, co. 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- h) tali ultimi progetti sono stati ammessi a finanziamento, in via provvisoria, con il citato decreto interdipartimentale n. 94222/2021 e, in via definitiva, con successivi decreti interdipartimentali del 31 marzo 2022 e del 22 settembre 2022;
- i) gli interventi rientranti nell’ambito del citato Investimento 1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* della Missione 4 *“Istruzione e ricerca”*, Componente



1 del PNRR (di seguito, “**Interventi del Piano**”), si pongono come obiettivo quello di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e di incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, riconducibili, in particolare alle seguenti tipologie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuova costruzione / ricostruzione con eventuale demolizione anche parziale; riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia; riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici;

- j) in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la milestone da realizzare nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR è quella dell'aggiudicazione degli appalti di lavori entro il 30 giugno 2023. Si precisa che detta milestone concorrerà al raggiungimento del target previsto per il Piano dal PNRR, consistente nella creazione di almeno 264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia, entro il termine del 31 dicembre 2025;
- k) in merito alla governance del Piano, il D.P.C.M. del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'“Amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito, “**Amministrazione Titolare**”);
- l) i Comuni, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono i responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR e provvedono alla realizzazione degli interventi stessi (di seguito, “**Soggetti Attuatori**”), così come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- m) al fine di dare attuazione agli interventi del “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia (M4C1I1.1)*”, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “**Invitalia**”), ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6 - quater del medesimo articolo, così come modificato e integrato dall'articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- n) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 03/03/2023 e pubblicato sulla stessa al n. 2023/S 048-142703 del 08/03/2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 28 del 08/03/2023, e sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato, anche ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli articoli 7-ter del D.L. n. 22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (convertito in L. n. 55/2019), la “**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA.**”, (di seguito, la “**Procedura**”);
- o) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, “**Accordi Quadro**”);
- p) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di



Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi del Piano di loro competenza;

q) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 22 lotti geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 2 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

- **Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;**
- **Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in appalto integrato** sulla base del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

(di seguito, i "**Sub-Lotti Prestazionali**");

- r) all'esito della Procedura, con provvedimento di aggiudicazione n. 0173152 del 13/06/2023, nell'ambito del Lotto Geografico n. 11 – Lombardia SUD, è stato aggiudicato il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;
- s) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "**Disciplinare Unico**"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster Assegnato**");
- t) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- u) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**OdA**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2;
- v) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 11 – Lombardia SUD, Sub-Lotto Prestazionale 2, è stato assegnato il Cluster AQ1 – Milano – G, ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- w) in data 20/11/2023 – 07/12/2023, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 11 – Lombardia SUD;
- x) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- y) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");
- z) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;



- aa)** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 21/02/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di “Realizzazione di un nuovo asilo nido” per un importo complessivo dell’opera pari ad € 2.358.093,01 (spese tecniche ed IVA compresi);
- bb)** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di che trattasi per un importo complessivo dell’opera pari ad € 2.358.093,01 (spese tecniche ed IVA compresi) progetto definitivo predisposto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Ing. Matteo Costa, Arch. Alessandra Barbieri, Dott. Arch. Adnan Hijazin e SRCINGEGNERIA S.R.L. (affidatari del relativo incarico ai sensi della Determinazione n. 80/2023);
- cc)** per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. 1 del 29/09/2023;
- dd)** che con determinazione n. 434 del Settore Tecnico Territoriale in data 23/10/2023 è stato dato avvio alle procedure inerenti l’appalto integrato con l’operatore economico;
- ee)** il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A017D06F03;
- ff)** è stata eseguita la verifica dei requisiti, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come da nota protocollata al n. 667 in data 29/01/2024;
- gg)** il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- hh)** con Verbale sottoscritto in data 30/10/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, ovvero della progettazione esecutiva;
- ii)** che con verbale in data 30/11/2023 prot. 6511 è stata effettuata la consegna lavori, documento in atti;
- jj)** l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell’Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
- kk)** l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;
- ll)** l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti;

Tutto ciò premesso, preliminarmente il Geom. Baucina Pietro edotto sulle sanzioni penali previste dal T.U. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato T.U., dichiara di non trovarsi, unitamente alla società



che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;

e tra le parti, come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico 11 – Lombardia SUD – Sub Lotto Prestazionale 2 – Lavori in appalto integrato, CIG 9690315CE6, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. 1 del 29/09/2023 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5



ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il **“Regolamento”**), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *«Codice dell'Amministrazione Digitale»*;
- dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»* (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore»* (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»* convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»*;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori in appalto integrato di cui al Sub-Disciplinare 2 – Allegato B.2 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale.
2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore delle seguenti attività, così come riportate nell'OdA n. 1 del 29/09/2023 e relativi allegati.
3. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:
 - a. **Progettazione esecutiva (PE);**
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 - b. **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

c. Lavori;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 22 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Le opere di “Realizzazione di un nuovo asilo nido” risultano meglio dettagliate nella progettazione esecutiva approvata con Deliberazione G.C. 102 del 29.11.2023 considerata parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegata allo stesso.

4. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
5. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.
6. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Geom. Alessandro Frascini e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Arch. Alessandra Barbieri.
7. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
8. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
9. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, della Direzione dei lavori (in seguito, “**D.L.**”), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
10. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
11. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo



stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

12. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
13. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.
14. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Tribiano.
15. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 25 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, "**Coordinatore di progetto**"), ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, è l'Arch. Luca Piccirillo, iscritto all'Ordine degli Architetti PP e C della provincia di L'Aquila al n. 416, C.F. PCCLCU71L09A515M, residente in via A. Diaz, n. 87, a Avezzano (AQ).
2. Qualora diverso dal Responsabile di cui al comma precedente, il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore è: Geom. Pietro Baucina, nato a Partinico (PA) il 19/11/1977 e residente in Partinico (PA) Via Luigi Capuana n°102 in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della LE.IL Costruzioni S.r.l.
3. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
4. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: Partinico (PA) Corso Dei Mille n°253 - CAP 90047.
5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:
 - a. Arch. Luca Piccirillo della società 1AX S.r.l., iscritto all'Ordine degli Architetti PP e C della provincia di L'Aquila al n. 416, P.IVA 02027620661 – prestazioni specialistiche, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;



- b. Arch. Antonello Piccirillo della società 1AX S.r.l., iscritto all'Ordine degli Architetti PP e C della provincia di Roma al n. 11908, P.IVA 02027620661 – categoria edilizia;
- c. Ing. Marco Ottavio Tarquini della società IS S.r.l., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di L'Aquila al n. 3005, P.IVA 02058280666 – categoria strutture;
- d. Ing. Carlo Granata della società PROIMPIANTI S.r.l., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di L'Aquila al n. 1466, P.IVA 01824530669 – categoria impianti meccanici, categoria impianti elettrici;
- e. Arch. Edoardo Pasquali della società 1AX S.r.l., iscritto all'Ordine degli Architetti PP e C della provincia di Roma al n. A 26832 – giovane professionista.

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
2. L'Appaltatore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento del Comune di Tribiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 18/01/2024, che dichiara di accettare.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione esecutiva/CSP/ Attività di supporto alla progettazione e ai Lavori)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. **Progettazione esecutiva/CSP**
La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Particolari e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18;
 - b. **Lavori**
Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali;
2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva



la facoltà di accettarle.

3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma allegato sub 1) relativo alle modalità di esecuzione.
4. Le attività di cui sopra riguarderanno la realizzazione di interventi di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale.
5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 9 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.



- 1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la "**relazione di genere**" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "**relazione di genere**" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "**relazione di genere**" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15%



(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e



normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.
11. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30/01/2015, è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva, con esito positivo, come risulta dal documento on-line emesso da INPS_39089936 con scadenza il 27/04/2024;



Articolo 11 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.
4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)



1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 22 delle Condizioni Generali.
3. Per la redazione della progettazione esecutiva, e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: **Progettazione Esecutiva** (e CSP): 45 giorni naturali e consecutivi;

al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.
4. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.
5. Per l'esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: **Lavori**: 365 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.
7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.
8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, fino al 30 giugno 2023, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 27 e 28 delle Condizioni Generali.
9. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 26 delle Condizioni Generali.
10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia



degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato **“a corpo”** per la quota relativa alla progettazione esecutiva e **“a misura”** per la quota relativa all'esecuzione dei lavori.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € 1.630.731,72 (unmilionesecientotrentamilaquattrocentotrentuno/72), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € 54.495,74 (cinquantaquattromilaquattrocentonovantacinque/74) al netto del ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico;
 - b) Lavori pari a euro € 1.487.960,20 (unmilionequattrocentottantasettemilanovecentosessanta/20) al netto del ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico;
 - c) Costi della sicurezza pari a euro € 88.275,78 (ottantottomiladuecentosettantacinque/78) non soggetti a ribasso.
3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
4. Il corrispettivo professionale per la progettazione esecutiva appaltata è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 1 del 29/09/2023. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo, determinato a **“corpo”**, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
6. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
7. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.



8. Con riferimento al solo corrispettivo previsto per i lavori, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dell'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.
In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sarà aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza di revisione di cui al presente comma è presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato decreto.
9. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022, così come l'attivazione dell'Art.26 (D.L. n°50/2022 e s.m.i) prorogato all'Art.1 comma 304 della legge di bilancio 2024 (L.n. 213/2023) pubblicata in G.U, Serie Generale, n°303 del 30/12/2023.
10. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
11. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
12. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
13. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche,



adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

14. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.

Il corrispettivo sarà corrisposto:

- con riguardo al corrispettivo spettante per la progettazione esecutiva, come indicato al comma 17, lett. a., del presente articolo 14;
- con riguardo al corrispettivo per i lavori, come indicato al comma 17, lett. b., del presente articolo 14.

15. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

16. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 34 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.

17. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Esecutivo (e CSP):

- il 100 % (cento per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di verifica della progettazione e della validazione del RUP.

b. Lavori:

- Nel rispetto dell'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull'importo dei lavori sono dovute al verificarsi delle seguenti condizioni:

a. sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquidazione della precedente rata di acconto;

b. l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi presenti Condizioni Generali e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 co. 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del singolo Contratto Specifico.

- il saldo del corrispettivo a seguito dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

18. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 34 a 40 delle Condizioni Generali.



19. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
20. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: IT7000306943490100000006687, Banca: Intesa San Paolo, Agenzia: Partinico.
21. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare sul conto corrente innanzi indicato è:
 - Cognome e nome: Baucina Pietro
 - Data e luogo di nascita: Nato il 19/11/1977 a Partinico (PA)
 - Indirizzo di residenza: Via Luigi Capuana, n. 102, Partinico (PA)
 - Nazionalità: Italiana
 - Codice fiscale: BCNPTR77S19G348G
22. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
23. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
24. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
25. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 39 delle Condizioni Generali.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante garanzia fideiussoria definitiva n. KL028974/DE in data 29/11/2023 rilasciata dalla società KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD agenzia di Cipro (società gestione sinistri filiale di Napoli), per un importo pari a € 97.843,90, con durata fino al 12/01/2025 e proroga fino al 12/01/2026.



2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 43 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. 1027453940, sottoscritta in data 30/11/2024 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni S.p.A. agenzia di Paternò, per un massimale pari a € 500.000,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico di gara e all'articolo 44 delle Condizioni Generali e che con nota sottoscritta dal responsabile del Settore Tecnico e dei Servizi Demografici, con protocollo 666 in data 29/01/2024 è stato comunicato che la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile, risulta corretta e congrua per l'intervento in oggetto;
4. I Progettisti incaricati sono muniti delle seguenti polizze di responsabilità civile professionale:
 - Società di Ingegneria 1AX S.r.l.: Polizza RC Professionale n. IABAE00151 emessa dalla compagnia AIG Europe S.A. di Milano il 30/06/2023;
 - Società di Ingegneria PROIMPIANTI S.r.l.: Polizza RC professionale n.CK22106270-LB emessa da Lloyd's Insurance Company il 14/12/2023;
 - Società di Ingegneria IS S.r.l.: Polizza RC professionale n. IFL0008956.008626 emessa da AIG Europe S.A. di Milano il 01/10/2023.
5. Tale polizza avrà efficacia dalla data di consegna della progettazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.
6. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano



L'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volto ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 18 - (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 65 e 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: lavorazioni ricadenti nelle categorie oggetto dell'appalto nei limiti consentiti dalla legge.
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:



- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
 - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 7. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
 9. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.
11. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
12. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
16. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:
 - nome del subcontraente;
 - importo del subcontratto;
 - oggetto della prestazione affidata;
 e dovrà trasmettere alla D.L.:
 - copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.
17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 20 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1‰ (unopermille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità



stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 29 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 29 delle Condizioni Generali.
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi



l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 24, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente



organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l'Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.
9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 42 delle Condizioni Generali.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 81 delle Condizioni Generali.
2. Il presente contratto rientra nella sfera tributaria dell'I.V.A. e pertanto agli effetti della registrazione andrà soggetto alla sola imposta fissa.
3. Le imposte di registro e di bollo vengono assolte con le modalità telematiche, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22/2/2007, pubblicato sulla GURI n. 51 del 2/3/2007, e saranno versate dal Comune mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod.



4. Si dà atto dell'avvenuto versamento in favore del Comune della somma di euro 200,00 per imposta di registro, della somma di euro 250,00 a titolo di imposta di bollo per il contratto e della somma di euro 16,00 a titolo di imposta di bollo per l'allegato sub 2) di cui all'art. 31 che segue.
5. Si dà atto altresì che il presente contratto verrà registrato con modalità telematica. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.
6. Diritti di rogito riscossi per il presente atto in euro 3.790,70.

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.



Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il sottoscritto Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità (allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 del Comune di Tribiano e adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25/03/2021), e sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Tribiano in veste di stazione appaltante, allegato sub 2) al presente contratto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è composto da n. 30 pagine fin qui e quanto contenuto nella pagina che segue, con la dichiarazione a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile firmata dal Legale rappresentante di LE.IL Costruzioni S.r.l. Geom. Baucina Pietro.

Le parti sottoscrivono personalmente il presente contratto e gli allegati con firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, alla presenza del sottoscritto.

IL SOGGETTO ATTUATORE DEL COMUNE DI TRIBIANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Geom. Alessandro Fraschini

L'APPALTATORE LE.IL Costruzioni S.r.l.

F.to Pietro Baucina

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto, Avv. Carmelo Salvatore Fontana, Segretario Comunale di Tribiano, abilitato ad autenticare scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000, CERTIFICO che le parti, Comune di Tribiano e LE.IL Costruzioni S.r.l., rispettivamente rappresentate dal Geom. Alessandro Fraschini nato a Lodi (LO) il 31/05/1979, codice fiscale FRS LSN 79E31 E648C, e dall' Amministratore Unico e Legale rappresentante Geom. Pietro Baucina nato a Partinico (PA) il 19/11/1977 codice fiscale BCNPTR77S19G348G della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto il presente atto e gli allegati alla mia presenza.

Appongo personalmente la mia firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 dopo le parti e in loro presenza.

Il Segretario Comunale

Avv. Carmelo Salvatore Fontana



APPROVAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., DI CUI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AFFERENTE IL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO – CONTRATTO SPECIFICO PER LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILO NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA. LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

C.I.G.: A017D06F03 – CUP DELL'INTERVENTO: J85E22000090006

In calce al presente atto l'Appaltatore effettua la dichiarazione a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, come da documento allegato sub) 1, che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 3 – (Oggetto e finalità del contratto specifico – luogo di esecuzione)
- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 13 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 20 – (Penali)
- Art. 21 – (Esecuzione in danno)
- Art. 22 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 25 – (Incompatibilità)
- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 30 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

LE.IL Costruzioni S.r.l.
 Geom. Baucina Pietro

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la dichiarazione che precede è posta in calce al contratto sopra firmato tra il Comune di Tribiano e la LE.IL COSTRUZIONI S.r.l. ed è stata sottoscritta alla mia presenza dal Geom. Baucina Pietro, nella qualità di Legale Rappresentante della LE.IL Costruzione S.r.l. con sede in Partinico, della cui identità personale io Segretario sono certo.

Io sottoscritto Segretario Generale vi appongo la mia sottoscrizione mediante firma elettronica alla presenza delle parti.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI TRIBIANO

Avv. Carmelo Salvatore Fontana

COMMITTENTE
Comune di Tribiano (MI)

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Geom. Alessandro Frascini

PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione di un Nuovo Asilo Nido nel Comune di Tribiano (MI)

CIG: A017D06F03 - CUP: J85E22000090006



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Tribiano (TE)



IMPRESA APPALTATRICE



Corso dei mille 253, Partinico (PA)

PROGETTISTI

Mandataria:



Via dei Marsi 10, Roma (RM)

Mandante:



Via Paganica 3, L'Aquila (AQ)



Via Garibaldi 89, Avezzano (AQ)

ELABORATI DOCUMENTALI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – DIAGRAMMA GANNT

COD. PROG. FASE DISCIPLINA P. OPERA DOC. E NUM. REV.

109 _ PE _ SIC _ 00 _ 03CR _ R0

Cartella

05 – Elaborati Sicurezza

Origine da modello

Prot.

Scala

Formato

-

109

-

A4

0

EMISSIONE

24.11.2023

Arch. E. Pasquali

Arch. PhD L. Piccirillo

Arch. PhD L. Piccirillo

REV.

DESCRIZIONE

DATA

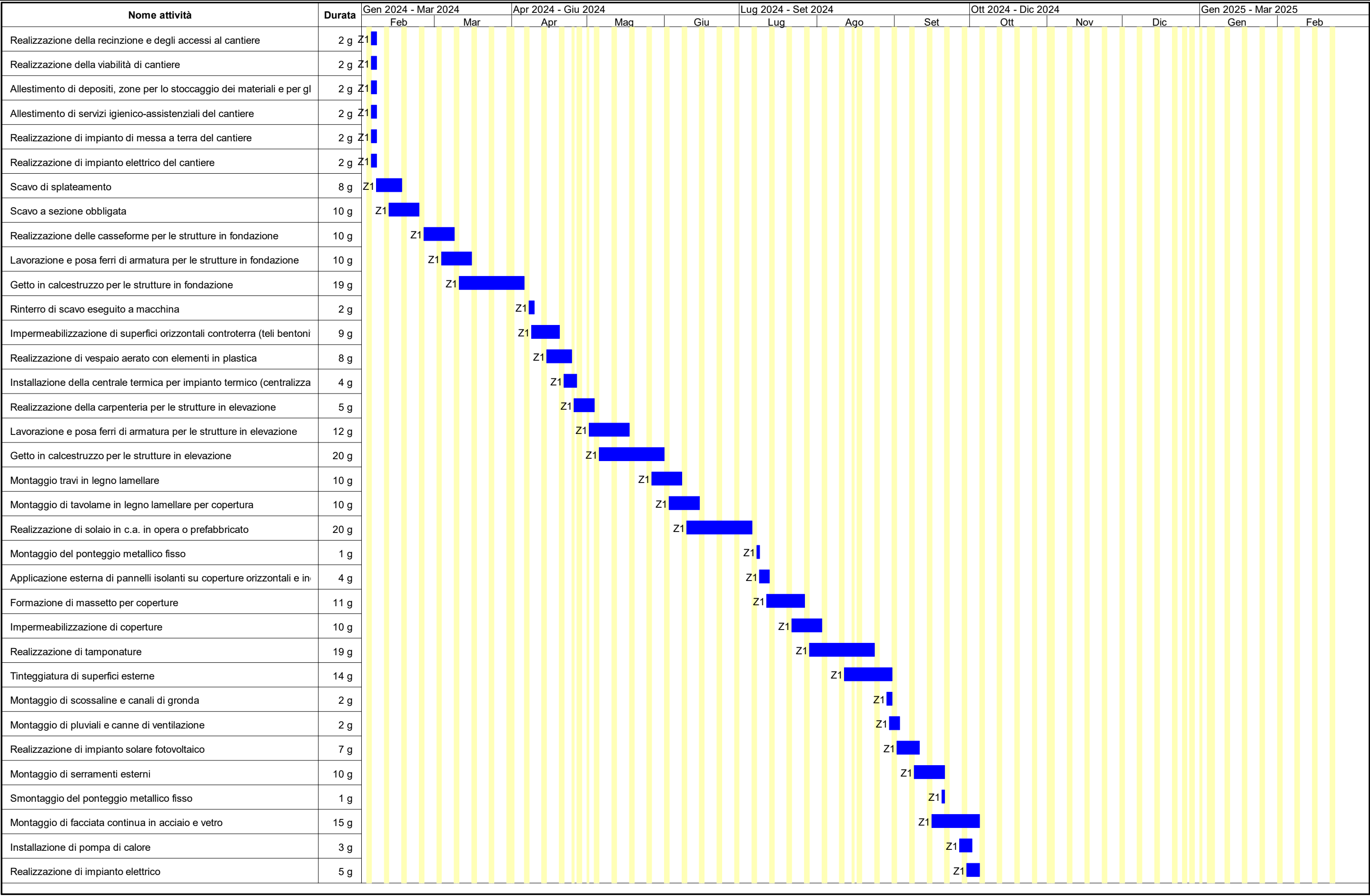
REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Il presente progetto è frutto del lavoro dei professionisti associati in RTP.

A termini di legge tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione dei professionisti stessi.



[illegible]

nota: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal partecipante all'affidamento di appalti pubblici e costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. Le clausole contenute nel presente patto può costituire causa di risoluzione del contratto.



PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO"

Tra

l'Ente Comune di Tribiano con sede in Piazza Giovanni Paolo II, s.n.c., codice fiscale 84503590154, in persona del Geom. Alessandro Frascini, nato il 31/05/1979 e domiciliato per la carica in Tribiano il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Territoriale del Comune di Tribiano, nel cui nome ed interesse agisce, in virtù dell'atto del Sindaco del Comune di Tribiano n. 18 del 22/12/2023 e rettificato con decreto sindacale n. 1 del 12/01/2024

e

l'Impresa LE.IL COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Partinico (PA) Corso dei Mille n. 253 Codice fiscale e Partita IVA 06211420820, rappresentata dal Sig. Baucina Pietro nato a Partinico (PA) il 19/11/1977 e domiciliato per la carica in Partinico (PA) Corso dei Mille n.253, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante

VISTI

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;
- la Delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 *"Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*;
- il Piano Integrato di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 del Comune di Tribiano adottato con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 25/03/2021;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 recante il *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*;
- il Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Tribiano, approvato con atto GC N. 111 del 23/12/2013;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Tribiano e del sottoscritto partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. A tal fine, il sottoscritto partecipante alla procedura di affidamento in oggetto assume gli obblighi di cui agli articoli che seguono.

ART. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale del Comune di Tribiano. A tal fine l'Impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web: <https://www.comune.tribiano.mi.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/dotazione-organica> nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'impresa si impegna a trasmettere copia dei "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento del personale del Comune di Tribiano, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

ART. 3

La sottoscritta Impresa dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Tribiano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'impresa dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

ART. 4

La sottoscritta Impresa dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

ART. 5

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare al Comune di Tribiano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento relativa al presente Patto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

L'Impresa dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile con altre Imprese partecipanti alla procedura.

ART. 6

La sottoscritta Impresa si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Tribiano ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Impresa prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.

ART. 7

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'appaltatore, dei componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

ART. 8

La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Tribiano tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.

ART. 9

La sottoscritta Impresa accetta espressamente che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- a) Esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
- b) Escussione della cauzione a garanzia dell'offerta;
- c) Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;

- d) Esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal Comune di Tribiano i successivi 3 (tre) anni
- e) Risoluzione del contratto.

ART. 10

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 11

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza.

ART. 12

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune di Tribiano.

Per l'Impresa

Per il Comune di Tribiano

Firmato digitalmente da:
FRASCHINI ALESSANDRO
Data: 29/01/2024 11:13:40

Firmato digitalmente da: pietro
baucina
Data: 29/01/2024 15:05:47